Comune di Campomorone
Città Metropolitana di Genova

Statuto Comunale

Approvazione del nuovo Statuto comunale con deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 3 maggio 2018, Pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/05/2018 al 29/06/2018.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 30 maggio 2018.

Campomorone, 4 novembre 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Russo

INDICE

Preambolo
Storia di Campomorone pag 5 - 6

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Il Comune pag 7
Art. 2 - Obiettivi pag 7
Art. 3 - La popolazione pag 9
Art. 4 - Cittadinanza onoraria pag 9
Art. 5 - Territorio e sede comunale pag 9
Art. 6 - Stemma e Gonfalone pag 10
Art. 7 - Albo Pretorio pag 10

Titolo II
Ordinamento istituzionale

Art. 8 - Organi pag 11

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Consiglio comunale pag 11
Art. 10 - Competenze e attribuzioni pag 11
Art. 11 - Norme generali di funzionamento pag 12
Art. 12 - Commissioni consiliari pag 13
Art. 13 - Attribuzioni delle commissioni pag 13
Art. 14 - Consiglieri pag 13
Art. 15 - Decadenza dalla carica pag 14
Art. 16 - Gruppi consiliari pag 14
Art. 17 - Criteri per il calcolo del quorum dei Consiglieri pag 14

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 18 - Giunta Comunale pag 15
Art. 19 - Composizione pag 15
Art. 20 - Ineleggibilità e incompatibilità pag 15
Art. 21 - Nomina della Giunta pag 15
Art. 22 - Mozione di sfiducia pag 16
Art. 23 - Funzionamento della Giunta pag 16
Art. 24 - Attribuzioni pag 17

Art. 25 - Decadenza della Giunta e del Sindaco pag 17

CAPO III
Il Sindaco

Art. 26 - Sindaco pag 18
Art. 27 - Giuramento e distintivo del Sindaco pag 18
Art. 28 - Rappresentanza legale pag 18
Art. 29 - Attribuzioni di amministrazione pag 19
Art. 30 - Decreti e ordinanze pag 19
Art. 31 - Attribuzioni di vigilanza pag 20
Art. 32 - Attribuzioni di organizzazione pag 20
Art. 33 - Vicesindaco pag 20
Art. 34 - Divieto di incarichi e consulenza pag 21
Art. 35 - Criteri pag 21

Titolo III
Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

CAPO I
Partecipazione

Art. 36 - Titolari dei diritti di partecipazione pag 22
Art. 37 - Interrogazioni popolari, istanze, petizioni pag 22
Art. 38 - Iniziativa popolare pag 23
Art. 39 - Organismi di partecipazione pag 23
Art. 40 - Consultazioni popolari pag 23
Art. 41 - Bilancio partecipativo pag 23

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 42 - Libere forme associative e organismi di volontariato pag 24
Art. 43 - Albo delle Associazioni pag 24
Art. 44 - Partecipazione delle Associazioni pag 24
Art. 45 - Contributi alle Associazioni pag 25

Capo III
Referendum

Art. 46 - Azione Referendaria pag 25
Art. 47 - Effetti del Referendum pag 26

Capo IV
Diritti di informazione, accesso e partecipazione al procedimento

Art. 48 - Diritto all’informazione e all’accesso pag 26
Art. 49 - Esercizio del diritto di accesso pag 27

Art. 50 - Partecipazione al procedimento pag 27
Art. 51 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali pag 27

Art. 52 - Diritto di accesso dal revisore pag 28

Capo V
Il Difensore civico

Art. 53 - Accordi con altri Enti pag 28

Titolo IV
Organizzazione e Personale

Capo 1
Principi d'organizzazione - Rinvio

Art. 54 - Principi di amministrazione pag 29

Titolo V
Servizi Pubblici Comunali

Art. 55 - Servizi pubblici pag 30
Art. 56 - Gestione dei servizi pag 30

Titolo VI
Forme Collaborative e Associative

Art. 57 - Principio di cooperazione pag 31
Art. 58 - Convenzioni pag 31
Art. 59 - Unione di Comuni pag 31
Art. 60 - Accordi di programma pag 31
Art. 61 - Conferenza dei servizi pag 31

Titolo VII
Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 62 - Regolamenti pag 32
Art. 63 - Modificazioni statutarie pag 32
Art. 64 - Entrata in vigore dello statuto pag 33

Preambolo
Storia di Campomorone

La valle dei Viturii
Si trovano già nella Tavola Bronzea (117 a.c.) i primi documenti che testimoniano l'esistenza di una vita organizzata nella zona dell'attuale Comune di Campomorone con la presenza di alcune tribù di Viturii. Alcuni di questi, i Langenses, si stabilirono sulle alture di Langasco, attuale frazione di Campomorone. E proprio i Langenses si rivelarono imbattibili nemici dei Romani, come racconta il De Bello Gallico.

Origine e storia

Campomorone si sviluppa lungo il fondovalle del torrente Verde su quella che un tempo fu la via Postumia costruita nel 148 a.c. ad opera del console romano Aulo Postumio, una delle vie più usate per i traffici mercantili tra Genova e l'oltre appennino.
Diverse le ipotesi sulle origini del toponimo "Campomorone". "Moro" è il gelso e il suo frutto viene chiamato "morrone": un termine che compare in molti altri toponimi. Campomorone sarebbe dunque un terreno coltivato a gelsi. "Morrone" potrebbe però essere anche una variante di "marrone", il frutto del castagno. Risale al 1163 il primo documento in cui viene citato il toponimo "Campomorone".
Maggiore importanza Campomorone la acquistò nel XVI secolo, quando la Repubblica di Genova cominciò a preferire il percorso della Bocchetta a quello di Marcarolo per i suoi traffici con la Padana centrale.
Nel 1535 il centro conta 135 abitanti. Testimonianza dell'accresciuta importanza del borgo sono Palazzo Pinelli (poi Palazzo Balbi attuale sede municipale) e l'edificio della Saliera, costruito dalla famiglia D'Amico, che aveva ottenuto dalla Repubblica di Genova la concessione per il commercio del sale.
Nel XVI secolo venne costruita a Campomorone la Cappella di San Bernardo, ampliando la preesistente Cappella di Santa Caterina. Nel 1730 la popolazione era salita a 150 famiglie e nel 1759 venne inaugurata la statua di Maria sotto il titolo del S. Divino Amore, dando inizio al culto che ancor oggi è la solennità più significativa di Campomorone.
Nel 1871 la sede comunale veniva trasferita da Santo Stefano Larvego, fino ad allora centro più importante della valle con municipio (Paxo) e osterie per i viaggiatori, a Campomorone, cambiando denominazione.
Grande importanza per lo sviluppo economico e sociale del Comune furono i mulini insediati lungo il corso del torrente verde e le industrie per la fabbricazione di feltri e la lavorazione di panni, in particolare iuta, tappeti, tende, gomene, presenti nella frazione di Isoverde. Il territorio è interessante dal punto di vista geologico: sono presenti grotte a Isoverde e Gallaneto, mentre a Pietralavezzara erano attive fino a pochi anni fa le cave di marmo verde che ebbe molta diffusione a Genova e in Europa nel XVIII secolo.
Nel secondo conflitto mondiale Campomorone è stato al centro dell'azione resistenziale contro i nazi-fascisti. Molti sono i luoghi della memoria dove ogni anno vengono ricordati i Martiri della Liberazione: Campomorone, Isoverde, Cravasco, Passo Mezzano, Gallaneto, La Benedicta.
La frazione di Cravasco, sopra l'abitato di Isoverde, fu distrutta e rasa al suolo per rappresaglia dalle milizie fasciste e dai nazisti.
Oggi Campomorone, città di Pace, costituisce un centro con molteplici attività culturali e sociali: il Museo Civico di Paleontologia e Mineralogia, con il suo laboratorio didattico, la biblioteca

comunale, il Museo della Marionette – collezione Cenderelli, i giardini G. Dossetti con arena estiva e il restaurato spazio chiuso multifunzionale del Cabannun, l'auditorium comunale, il centro sociale anziani la scuola di musica comunale. Sul territorio si snodano sentieri naturalistici di notevole bellezza e l'Alta Via dei Monti Liguri con posto tappa a Pietralavezzara. Questi itinerari consentono di visitare interessanti testimonianze della cultura contadina.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Campomorone è un Ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni, che si ispira ai valori e agli obiettivi della Costituzione repubblicana, nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e della Carta europea delle Autonomie.
2. Rappresenta la Comunità insediata sul proprio territorio curandone gli interessi in ogni sede e promuovendone lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
3. Concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
4. Sostiene le iniziative in favore della Costituzione, repubblicana e antifascista, le attività scolastiche e culturali per l'educazione civica, l'adeguata conoscenza della storia patria e la tutela e la promozione della democrazia.
5. Assume, promuove e sostiene iniziative culturali, di ricerca e di informazione, volte in particolare alle nuove generazioni, a ricordo della lotta di liberazione e dei Caduti per la Libertà.
6. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati nelle persone , sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli. A tale fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace, favorendo anche le analoghe iniziative di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
7. Il Comune ha potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
8. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso delegate o conferite con legge dello Stato o della Regione secondo le rispettive competenze e nell'ambito del principio di sussidiarietà. Le suddette funzioni delegate o conferite possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalle Regioni le risorse necessarie.
9. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative. Riconosce e sostiene le libere associazioni e il volontariato quale strumento di aggregazione e confronto su temi di interesse della Comunità locale.

Art. 2
Obiettivi

1. Il Comune esercita tutte le proprie funzioni nell'interesse della Comunità locale, che rappresenta, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione ed ispirandosi ai principi e ai valori di pace, libertà, giustizia e solidarietà contenuti nella Costituzione della Repubblica, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti dell'Unione Europea, nella Carta europea delle Autonomie e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

2. In particolare:

a) Persegue scopi di sviluppo civile, sociale, culturale, economico, di solidarietà e di benessere della Comunità locale, di superamento dei relativi squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.

b) Contrasta tutte le iniziative_sia che provengano da associazioni e organizzazioni politiche o da singoli che diffondano idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo, al fascismo o al nazismo, nello spirito contenuto negli articoli della nostra Costituzione non concedendo spazi di suolo pubblico e sale di proprietà del Comune proprio nel rispetto per i valori e principi fondanti della Costituzione Italiana.

c) Assicura i servizi sociali di base, con priorità alla tutela della salute, l'istruzione e l'assistenza scolastica, il sostegno e la valorizzazione della famiglia e delle fasce di popolazione in condizioni di disagio promuovendo iniziative in materia di assistenza e integrazione sociale anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato. Il comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un' efficace opera di prevenzione; si adopera per l' abbattimento delle barriere architettoniche. Riconosce il valore dell'anziano, favorendo un suo ruolo attivo nella società e assicurando l'assistenza ai non autosufficienti.

d) Assicura l'applicazione e il rispetto dei diritti del fanciullo recependo integralmente la relativa convenzione internazionale siglata a New York il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27/5/1991 n. 176. Favorisce e sostiene l'effettività del diritto allo studio, alla formazione e alla cultura anche tramite la promozione di iniziative per il pieno inserimento scolastico e sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei, promuovendo l'associazionismo giovanile e riconoscendo la funzione sociale educativa e formativa delle attività culturali e sportive.

e) Assicura le condizioni di pari opportunità tra uomini e donne anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali ed assumendo iniziative atte al superamento dei fattori che ostacolano le effettive pari opportunità fra donne e uomini proponendo interventi idonei a conciliare il lavoro e la vita familiare nonché a tutelare la dignità delle persone nei luoghi di lavoro.

f) Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'adeguata e ampia informazione sull'attività svolta, attuando forme di consultazione della popolazione, promuovendo la discussione e il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché alla gestione dei servizi. Il comune promuove la crescita di una coscienza civica e partecipativa coinvolgendo i ragazzi in età scolare.

g) Recupera, tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali esistenti nel proprio territorio e promuove a tale fine collaborazioni con la Scuola e le altre istituzioni culturali statali, per garantire alla collettività una loro migliore fruizione.

h) Valorizza e promuove le attività culturali, sportive, ricreative, del tempo libero anche attraverso l'istituzione di appositi servizi con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani.

i) Difende il suolo e l'ambiente concorrendo alla riduzione dell'inquinamento al fine di assicurare un utilizzo equo e sostenibile delle risorse a vantaggio delle generazioni presenti e future. A tale fine predispone e attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, delle acque e di ogni altra natura; adotta tutte le iniziative utili a salvaguardare l'integrità del bacino idrico; promuove l'agricoltura biologica e riconosce il principio di biodiversità; ricerca soluzioni mirate al risparmio di risorse naturali ed energetiche; promuove forme di energia provenienti da fonti pulite e rinnovabili.

j) Disciplina il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente promuovendone l'ordinato e armonico utilizzo attraverso adeguati strumenti programmatici.
k) Incoraggia lo sviluppo economico e sociale favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione, in particolare nei settori della piccola impresa, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e dei servizi.
l) Favorisce l'integrazione tra le diverse culture e le comunità straniere presenti nel Comune e concorre, nell'ambito delle organizzazioni nazionali e internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione anche internazionale per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
m) Promuove iniziative mirate alla tutela diretta e concreta degli animali e allo sviluppo di una cultura del rispetto nei loro confronti, conformemente ai principi enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata dall'Unesco nel 1978.

Art. 3
La popolazione

1. Sono cittadini del Comune di Campomorone tutti coloro che abbiano assunto la residenza anagrafica nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e da qualsiasi altra condizione personale.
2. Tutti i cittadini hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 4
Cittadinanza onoraria

1. L'attribuzione della cittadinanza onoraria viene conferita dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri assegnati a persone che anche se non nate o non residenti nel Comune vi abbiano dato lustro anche sotto il profilo dell'immagine per il particolare impegno e capacità dimostrata nel campo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza, del sociale, dello sport o per il significativo contributo di testimonianza per la cultura della pace e/o della legalità.
2. La proposta circa l'attribuzione dell'onorificenza di cui al comma 1 può essere formulata dal Sindaco e/o dalla Giunta comunale e/o da almeno cinque Consiglieri comunali.
3. Il conferimento avviene nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Campomorone comprende la parte di territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della L.24.12.1954 n.1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq 26,16 e confina con i Comuni di Bosio, Ceranesi, Fraconalto, Genova, Mignanego e Voltaggio.
   Esso si articola in :

- Campomorone, che è il capoluogo, e secondo le origini storiche, nelle seguenti frazioni:
- Cravasco, Gallaneto, Gazzolo, Isoverde, Langasco, Pietralavezzara, Santo Stefano di Larvego.

4. La sede comunale è ubicata in Campomorone nello storico Palazzo Balbi.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone concessi con D.P.R. in data 20/2/1996, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 26/3/1996, anno 1996, pag. 4, che ne fissa le caratteristiche.
2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze nelle quali sia richiesta la presenza del Sindaco o suo delegato in rappresentanza del Comune, può essere esibito il gonfalone con lo stemma.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati fatta eccezione, se sussiste un pubblico interesse, per i casi espressamente autorizzati dalla Giunta comunale.

Art. 7
Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione.
2. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o comunque di pubblico interesse. L'Albo pretorio è pubblicato all'interno del sito web istituzionale.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Titolo II
Ordinamento istituzionale

Art. 8
Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. In caso di necessità o per particolari esigenze il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi.

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune.
2. Il Consiglio svolge la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consigli sono stabilite dalla legge.
5. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili previsti dalla legge o dal presente statuto.
6. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco oppure da un Presidente eletto tra i consiglieri ai sensi dell’art.39 e seguenti del D.Lgs.vo 267 del18/08/2000.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio svolge le sue attività conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni da osservare.
5. Spetta al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, ad esso espressamente riservati dalla legge, presso Enti, aziende ed istituzioni nonché, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti aziende ed istituzioni.

6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o dalla convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno uno di essi è riservato alle minoranze.

Art. 11
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. La prima seduta del Consiglio successiva all'elezione è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il decimo giorno dalla data di convocazione.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause d’ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi in materia. Nella stessa seduta il Sindaco dopo aver prestato il giuramento di cui al successivo art.27 comunica la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dette funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
6. Le votazioni hanno luogo di norma in forma palese, a meno che almeno sei Consiglieri facciano richiesta di votazione segreta o che quest'ultima sia prescritta dalla legge. Le deliberazioni concernenti nomine di persone si adottano a scrutinio segreto, salvi i casi per i quali la legge dispone diversamente.
7. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti e votanti. Gli astenuti rientrano nel numero dei votanti.
8. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinarie e in sessioni straordinarie.
   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
   a) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
   b) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
   Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualunque periodo dell’anno.
9. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In quest’ultima ipotesi il Consiglio comunale deve essere riunito entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Sindaco ha la facoltà di non convocare il Consiglio se la richiesta ha per oggetto temi non conformi alle competenze dell’organo consiliare.
10. Il Consiglio comunale e' convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.
11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
12. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto riguardo all’esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
13. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato ai sensi di legge a non

partecipare, funge da segretario un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

14. Le sedute pubbliche del Consiglio sono registrate tramite ripresa video e pubblicate successivamente sul sito istituzionale del Comune. L'attività di ripresa e pubblicizzazione è normata da un apposito regolamento.

Art. 12
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza in ciascuno di esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto.
3. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza.

Art. 13
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non richiedono presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che, a giudizio del Consiglio, incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6. Ciascun Consigliere e' tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 15
Decadenza dalla carica

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre riunioni consecutive (ovvero per sei riunioni nell'anno) alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il sesto giorno successivo a ciascuna riunione (verbalmente entro l'inizio della seduta, indicando nel verbale la dicitura "assente giustificato").
2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio per il suo tramite, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario comunale.
2. In caso di mancata designazione del Capogruppo, per gli adempimenti di legge, la documentazione amministrativa verrà inviata al Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti all'interno della lista di appartenenza e a parità di voti al più anziano di età.
3. Ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il gruppo di appartenenza e aderire ad altro gruppo consiliare già costituito ovvero di costituirsi in gruppo autonomo, dichiarando al Consiglio in seduta pubblica le ragioni della propria decisione.

Art. 17
Criteri per il calcolo del quorum dei Consiglieri

1. Tutte le volte che la legge, il presente Statuto o norme regolamentari prevedono un numero di Consiglieri corrispondente ad una percentuale dei consiglieri in carica o assegnati, per la determinazione del risultato si applica il criterio dello arrotondamento. Detto criterio implica che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a cinquanta (50), l'arrotondamento deve essere fatto per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà all'arrotondamento per eccesso.
2. In deroga a tale criterio,per rispettare la partecipazione delle minoranze, il calcolo di un quinto dei Consiglieri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e dell'articolo 11, comma 9, del presente Statuto, il computo deve essere effettuato sempre per difetto.

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 18
Giunta Comunale

1. La Giunta, organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco che ne dirige e coordina l'attività nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti, idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 19
Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, compreso il Vicesindaco, stabilito dalla Legge.
2. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 20
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco o di Assessore sono stabilite dalla Legge.
2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta con apposito verbale la candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 21
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione nomina gli Assessori, tra i quali il Vicesindaco, entro i limiti previsti dal precedente art.19 e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione dopo il giuramento unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Tale nomina deve avvenire, comunque, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si é verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. All'Assessore non Consigliere si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità, degli amministratori locali.
5. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
6. La Giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 22
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di cui al comma precedente, vi provvede il Prefetto, ai sensi dell'art.39, comma 5, del D.Lgvo 18.08.2000 n.267.
5. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori consiglieri partecipano alla discussione e alla votazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio comunale con le conseguenze di legge.
7. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che la hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Art. 23
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale fissa gli argomenti dell'ordine del giorno della seduta, coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dette funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con voto palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Gli astenuti rientrano nel numero dei votanti.

3. L’eventuale votazione segreta debitamente motivata dovrà risultare dal verbale.
4. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Possono altresì partecipare per fini istruttori esperti e/o funzionari del Comune e/o consiglieri eletti se richiesti dal Presidente o dagli Assessori.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori; ogni proposta di deliberazione è accompagnata dall’indicazione del proponente e dai pareri e attestazioni richieste dalla Legge in relazione alla materia del provvedimento da adottare.

Art. 24
Attribuzioni

1. In generale alla Giunta:
   a) compete l'adozione di tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili delle aree e dei servizi comunali;
   b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
   c) svolge attività, propositiva nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le deliberazioni relative sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
4. La Giunta in particolare:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili di posizioni organizzative;
   c) elabora e propone al Consiglio criteri per la istituzione di nuove tariffe;
   d) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
   e) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
   f) autorizza gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

Art. 25
Decadenza della Giunta e del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente obiettivamente accertato, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio è sciolto secondo le procedure di legge.

2. Fino alle nuove elezioni il Consiglio e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Delle dimissioni, divenute irrevocabili ai sensi del comma precedente, non è necessario che il Consiglio prenda formalmente atto.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 26
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro a tutti gli effetti del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il massimo rappresentante istituzionale del Comune ed è responsabile dell'amministrazione dello stesso; nomina e può revocare i componenti della Giunta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta stabilendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale attribuitegli dalla legge.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri dì autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27
Giuramento e distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco nella seduta di insediamento giura davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 28
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune in tutti i gradi di giudizio sia come convenuto che come attore spetta al Sindaco o in caso di suo impedimento al Vicesindaco, previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale.

2. Il Sindaco può attribuire con atto scritto e limitatamente alle attività delegate la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizio o uffici e all'esecuzione degli atti da questi adottati. Detta attribuzione cessa con la revoca o la conclusione delle attività delegate.

Art. 29
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) Ha la rappresentanza generale del Comune; in caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale del Comune spetta, al Vicesindaco;
b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) Coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) Impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili di settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
f) Ha facoltà di delega;
g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) Convoca i comizi per i referendum comunali;
i) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
l) E' competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
m) Sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, assicurando, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità tra uomini e donne. Le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
n) Nomina i Responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
o) Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessari per la tutela e la cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della comunità.
p) Fa pervenire per il tramite del Segretario comunale, l'atto di dimissioni al Consiglio comunale;

Art. 30
Decreti e ordinanze

1. Il Sindaco adotta gli atti di sua competenza sotto forma di decreti o ordinanze.
2. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme Costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art.50 ed al comma 2 e 3 dell'art.54 del D.Lgvo 267/2000. Tali provvedimenti

devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco i decreti e le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. I decreti e le ordinanze di cui ai precedenti commi hanno efficacia immediata dopo la loro adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza e devono essere pubblicati per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposti a forme di pubblicità che li rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli. Ove siano rivolti a soggetti determinati devono essere notificati ai destinatari.

Art. 31
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, dispone la sua convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede.
d) delega, di norma, particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori ed ai Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri delegati partecipano alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

Art. 33
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
2. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 34
Divieto di incarichi e consulenza

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 35
Criteri

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Titolo III
Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

CAPO I
Partecipazione

Art. 36
Titolari dei diritti di partecipazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo sono:
   a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
   b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
   c) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
   d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
2. I soggetti di cui al 1° comma possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente e/o in forma associata.

Art. 37
Interrogazioni popolari, istanze, petizioni

1. I soggetti titolari dei diritti di cui al precedente art. 36 possono presentare al Sindaco interrogazioni per chiedere ragione di determinati comportamenti o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione. L'interrogazione deve essere sottoscritta da almeno 10 (dieci) persone. Ad esse deve essere data risposta scritta e motivata entro 60 gg.
2. I medesimi soggetti possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale e che non riguardino quelle materie per le quali risultino non proponibili i referendum.
3. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono inoltre presentare i seguenti requisiti:
   a) essere depositate in Comune da persone identificate;
   b) essere sottoscritte dagli autori, dei quali devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
   c) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
   d) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esulino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione illegittimi.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo degli autori, ovvero alla sede dell'organizzazione autrice.
5. La posizione dell'Amministrazione comunale deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

Art. 38
Iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di cui al precedente art. 36, in numero non inferiore a quattrocento con le modalità di cui al precedente art.36, possono esercitare l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione, redatta nelle forme previste per la stessa, relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio comunale.
2. Nei termini e con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale:
   a) il Sindaco, sentito il parere degli uffici interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai Capigruppo consiliari;
   b) l'organo competente, sentiti ove ritenuto necessario i proponenti, presenta la sua relazione al Consiglio comunale, che è tenuto a prendere in esame la proposta sulla quale deve comunque pronunciarsi.

Art. 39
Organismi di partecipazione

1. Nel quadro della partecipazione popolare il Consiglio e la Giunta comunale al fine di assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di tutti coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale possono istituire organismi anche su base di frazioni singole o raggruppate per omogeneità territoriale aventi funzioni propositive e consultive.
2. Analogamente il comune può promuovere la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale al fine di coinvolgere e integrare gli stessi nella Comunità locale.
3. Apposito regolamento per la partecipazione disciplinerà composizione e competenza delle organizzazioni di cui ai commi precedenti determinandone le modalità e le procedure di funzionamento.

Art. 40
Consultazioni popolari

1. Il Consiglio e la Giunta possono consultare la popolazione o parte di essa o categorie o sue forme aggregative, nelle modalità ritenute più idonee, allo scopo di acquisire informazioni, pareri, proposte in merito all'attività comunale.
2. Le consultazioni si esercitano nelle forme previste da un apposito Regolamento mediante:
   a) assemblee tenute nella sede comunale o altre sedi idonee;
   b) questionari, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti pareri e contributi propositivi.
3. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con elezioni comunali.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti.

Art. 41
Bilancio partecipativo

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione agli attori politici, economici e della società civile, il Comune può riconoscere ad una Assemblea pubblica appositamente convocata il potere di decidere su una quota del Bilancio di previsione e sulla sua destinazione.

2. A tale fine il Consiglio Comunale con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta dei suoi eletti, può fissare annualmente, in tempo utile, la quota percentuale delle previsioni di bilancio di cui l'Assemblea deciderà la destinazione.
3. Insieme alla quota il Consiglio stabilisce anche i settori sui quali l'Assemblea pubblica sarà chiamata a fare le proprie scelte.
4. L'Amministrazione e il Consiglio sono vincolati dalla deliberazione dell'Assemblea.
5. Apposito Regolamento prevederà procedure, forme e modalità per l'attuazione del bilancio partecipativo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 42
Libere forme associative e organismi di volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo che operano nel proprio territorio per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento di interessi generali della Comunità locale con riguardo alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo economico e alla qualità della vita civile, sociale e culturale della popolazione, nonché all'assistenza socio-sanitaria, alla protezione civile e alle attività sportive e ricreative.
2. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3. Il Comune favorisce l'attività delle associazioni e del volontariato nel rispetto reciproco dell'autonomia garantendo, in condizioni di parità, i diritti ad essi attribuiti dalla Legge Statale, dallo Statuto e dalle Leggi regionali.

Art. 43
Albo delle Associazioni

1. Le associazioni di cui all'articolo precedente, regolarmente costituite e operanti nel territorio comunale, hanno diritto di essere iscritte in un apposito Albo comunale secondo le modalità e i requisiti previsti nel Regolamento. L'iscrizione avviene previo atto deliberativo della Giunta Comunale che ne verifica i necessari presupposti. Qualora l'Associazione iscritta perda uno dei requisiti occorrenti si procede alla cancellazione dall'Albo mediante deliberazione della Giunta stessa.
2. Condizioni per l'iscrizione sono la comunicazione dell'atto costitutivo, il deposito dello Statuto e le notizie relative alla sede e alla composizione degli organi elettivi.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Art. 44
Partecipazione delle Associazioni

Ciascuna associazione registrata può essere coinvolta, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, in merito alle iniziative del Comune nel settore nel quale essa opera.

Art. 45
Contributi alle Associazioni

1. Per lo svolgimento delle loro attività associative il Comune può erogare alle Associazioni iscritte nell'Albo di cui al precedente art.43, con esclusione comunque dei partiti politici, nel limite del proprio bilancio e in base all'apposito regolamento ex art.12 L.241/1990 e comunque inn base alle norme vigenti:
   a) contributi in denaro;
   b) contributi in natura costituiti dai beni e/o servizi posti a loro disposizione anche in modo gratuito.
2. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di cui al 1° comma. Le modalità di collaborazione e l'erogazione di eventuali contributi saranno stabilite da apposita convenzione.
3. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dal Comune devono presentare al termine di ogni anno apposito rendiconto unitamente ad una relazione sulle attività svolte.

Capo III
Referendum

Art. 46
Azione Referendaria

1. Per la migliore tutela degli interessi collettivi possono essere indetti Referendum consultivi, propositivi e abrogativi solo su materie di esclusiva competenza locale che presentino i seguenti requisiti:
   a) avere un interesse generale per l'intero territorio comunale;
   b) riguardare uno specifico atto, intervento ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, che il Consiglio possa nella sua discrezionalità o adottare o non adottare;
   c) essere formulate con chiarezza e precisione nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino possa esprimere il proprio parere in modo significativo e inequivocabile con un "si" o un "no".
2. Non può essere indetto referendum sulle seguenti materie:
   a) Statuto;
   b) bilancio preventivo nel suo complesso e conto consuntivo;
   c) provvedimenti concernenti tributi, tariffe e contribuzioni;
   d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
   f) atti relativi al personale del Comune;
   g) provvedimenti dai quali siano derivate designazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
   h) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
   i) atti, interventi o comportamenti dovuti ovvero illegittimi;
   j) materie che sono state oggetto di Consultazione referendaria nell'arco del medesimo ciclo amministrativo o comunque nell'ultimo quinquennio.

3. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il Comune devono contenere il costo presunto e le modalità delle relative coperture.
4. Il Referendum è indetto dal Sindaco:
   a) quando lo richiedano almeno il 20% (venti per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31.12 dell'anno precedente la richiesta;
   b) quando venga richiesto dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, limitatamente al solo Referendum consultivo.
5. Le modalità di svolgimento dei Referendum sono disciplinate da apposito Regolamento che in particolare dovrà prevedere:
   a) i requisiti di ammissibilità;
   b) le modalità di raccolta delle firme e della loro autenticazione, di formulazione del quesito, di pubblicità e di svolgimento delle operazioni di voto;
   c) i tempi;
   d) i casi di revoca e sospensione.
6. Sull'ammissibilità del Referendum decide, acquisito il parere del Segretario Comunale e motivando adeguatamente in caso di scostamento del suddetto parere, il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Possono partecipare al Referendum, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea residenti nel comune da almeno tre anni e in regola col permesso di soggiorno.

Art. 47
Effetti del Referendum

1. L'indizione del Referendum non ha efficacia sospensiva dell'eventuale provvedimento sottoposto a consultazione né potranno essere adottati atti deliberativi sull'argomento sottoposto a referendum prima del suo esito.
2. La proposta sottoposta a Referendum è approvata se alle votazioni ha partecipato almeno il 50% degli elettori aventi diritto e se consegue la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati è tenuto a proporre al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

Capo IV
Diritti di informazione, accesso e partecipazione al procedimento

Art. 48
Diritto all'informazione e all'accesso

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, secondo quanto stabilito dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Comune è riconosciuto a tutti i cittadini, oltre che alle persone giuridiche e soggetti collettivi, nelle modalità previste per legge.

Art. 49
Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia degli atti e documenti nei limiti e con le forme ed oneri previste dal Regolamento.
2. In particolare il Regolamento disciplina processi e strumenti idonei per assicurare la ricerca e la conoscibilità dei documenti amministrativi del Comune, assicurando l'immediatezza dell'accesso, la gratuità dell'esame, l'addebito dei soli costi di copia, la massima semplicità delle procedure.

Art. 50
Partecipazione al procedimento

1. Il diritto di intervenire nel procedimento è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti delle quali sia portatore ed abbia la rappresentanza, suscettibili di risentire un pregiudizio dal provvedimento. Lo specifico regolamento esecutivo ne disciplina i modi e le forme di esercizio.
2. Le Associazioni o Comitati portatori di interessi diffusi possono intervenire nel procedimento quando l'oggetto del provvedimento sia inerente alle specifiche finalità o scopi del loro Statuto interno, depositato all'atto di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
3. L'intervento può operarsi nei soli procedimenti finalizzati ad emanare atti di amministrazione puntuale.
4. I soggetti intervenuti nel procedimento hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti formati dall'Amministrazione o comunque necessari per la difesa dei propri interessi giuridici, nel rispetto delle limitazioni poste per la tutela della riservatezza dei terzi. Hanno inoltre diritto:
   a) a rappresentare oralmente, con memorie o con produzioni documentali al Responsabile del procedimento fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;
   b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per la tutela del proprio interesse;
   c) ad essere assistiti o rappresentati nelle attività di cui sopra.
5. La notizia dell'avvio del procedimento è data agli interessati nelle forme previste dalla legge.

Art. 51
Diritto di accesso dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi.
2. Le richieste non devono essere motivate, né gli uffici sono tenuti a richiedere una motivazione.
3. Gli uffici comunali non sono tenuti a rispondere:
   - Se i modi di esercizio non sono contenuti entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
4. Le richieste devono essere evase immediatamente, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.
5. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici, i Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. I Consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

Art. 52
Diritto di accesso dal revisore

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune è esercitato dal revisore unico dei conti presso i singoli Uffici competenti, previa richiesta anche verbale e senza spese.

Capo V
Il Difensore civico

Art. 53
Accordi con altri Enti

1. Le funzioni di Difensore civico possono essere affidate previa convenzione e nel rispetto del presente Statuto al titolare della medesima carica presso altro Comune ovvero presso la Provincia o la Regione.

Titolo IV
Organizzazione e Personale

Capo 1
Principi d’organizzazione - Rinvio

Art. 54
Principi di amministrazione

1. Il Comune orienta l’organizzazione delle risorse umane e strumentali a soddisfare le necessità della collettività e dei cittadini, come preordinate dagli organi di governo, garantendo l’elevata qualità dei servizi nei limiti delle proprie capacità di spesa e nel rispetto degli equilibri di bilancio; impronta l’attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e semplicità della procedura.
2. Nel rispetto dei predetti principi, l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici sono regolati dalla legge e dai regolamenti comunali di settore.

Titolo V
Servizi Pubblici Comunali

Art. 55
Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità locale.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità.
3. L'erogazione dei servizi pubblici si ispira a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti, con particolare riferimento a quelli in disagiate condizioni.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Art. 56
Gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
2. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione di servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio generale dei costi.
3. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
4. Per quanto attiene alla specifica disciplina delle diverse forme di gestione si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e comunale di settore

Titolo VI
Forme Collaborative e Associative

Art. 57
Principio di cooperazione

1. L’attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 59
Unione di Comuni

1. Nel rispetto dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, ove sussistano le condizioni, promuove, nelle forme e per le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 60
Accordi di programma

2. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell’attività del Comune e di altri soggetti pubblici interessati, promuove e termina a tale fine accordi di programma per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
3. L'organo competente riguardo all’oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.
4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 61
Conferenza dei servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune ai fini dì una conferenza dei servizi l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi ai quali deve attenersi.

Titolo VII
Disposizioni Finali e Transitorie

Art. 62
Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti:
   a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei Cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
3. L'iniziativa per la promozione e l'adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta e ai cittadini ai sensi art.38.
4. L'adozione, la modificazione e l'abrogazione dei regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza relativa salvo i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta dalla Legge o dal presente Statuto.
5. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
6. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
7. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare negli atti di accertamento nonché di qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico o sotto forma di allegato, della disposizione di cui si intende fare rinvio.

Art. 63
Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte suddette almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nell'ambito dello stesso mandato elettorale.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

6. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 64
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è approvato, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato, a cura del Sindaco, al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
3. Dall’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni consiliari n. 38 del 28/6/91 e n.61 del 4.10.91 e successive modifiche e integrazioni.